



L'AdE ed il Ministero hanno ultimamente fornito ulteriori chiarimenti in riferimento agli investimenti oggetto di super e iper-ammortamenti, in particolare per quanto riguarda:

MAGAZZINI AUTOPORTANTI

Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 62 del 09.08.2018, viene ribadito che, al fine di individuare gli investimenti esclusi dai super e iper-ammortamenti in quanto "fabbricati e costruzioni", assumono rilevanza i criteri applicabili in sede catastale per la procedura di attribuzione, mediante stima diretta, della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E".

Applicando tali criteri alla fattispecie dei c.d. "magazzini autoportanti", ne consegue che:

- **possono essere oggetto di super e iper-ammortamenti soltanto le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti**, vale a dire i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.);
- **sono escluse** le strutture costituenti le scaffalature e gli impianti antincendio.

MACCHINE UTENSILI E REQUISITO DELL'INTERCONNESSIONE

Con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, necessario ai fini della fruizione degli iper-ammortamenti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 295485 del 01.08.2018, ha chiarito che per alcune macchine utensili (quali **trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione**) l'applicazione della disciplina agevolativa non richiede necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio, da sistema informatico, da singolo utente, *owner* del processo, ecc.).

Al contrario, è sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

Inoltre il Decreto Dignità è intervenuto per quanto riguarda le agevolazioni finalizzate a incentivare gli investimenti in beni strumentali, in particolare quelli ad elevato impatto tecnologico cosiddetto iper-ammortamento.

L'agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2017 e oggetto di proroga, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna del bene entro il 31 dicembre 2019 qualora l'ordine del bene stesso avvenga nel 2018 con pagamento di un acconto di almeno il 20%, **oggi è interessata da alcuni nuovi vincoli, in particolare in relazione alla localizzazione dell'investimento effettuato.**

Infatti, per poter fruire dell'agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico (il cui beneficio è rimasto invariato ed è pari al 150% del valore dell'investimento) è oggi prevista una limitazione territoriale, che obbliga i **beni agevolabili ad essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano** (aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione).

Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (che, in via generale, dura per l'arco del periodo di ammortamento del bene stesso).

Viene infatti previsto il recupero del beneficio ottenuto tramite iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Quindi, occorre notare, il recupero avviene anche nel caso in cui sia la stessa impresa a spostare il bene al di fuori del territorio italiano.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.



Quindi occorre distinguere le modalità di dismissione:

- se il bene viene ceduto o trasferito all'estero l'agevolazione viene meno con effetto retroattivo;
- al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il *bonus*, ma semplicemente l'impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.

Poiché il recupero dell'agevolazione avviene "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione", significa che una volta completato l'ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all'estero.

Con riferimento alla decorrenza della nuova previsione, la norma limite le conseguenze negative in caso di trasferimento all'estero del bene ai soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14 luglio 2018.

Tale meccanismo di "restituzione" del beneficio **non** si applica:

- qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;
- in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 (anche nell'ipotesi di delocalizzazione).

Tale ultima previsione, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi la cessione del bene oggetto dell'iper-ammortamento, dispone che non venga meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate a patto che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso.

Tale disciplina, che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dott. Sergio Mantovani